

Ladispoli, 12 marzo 2011

Spett.le
Federazione Italiana Dama
Largo De Bosis, 1
ROMA

Consiglio Federale
C.a. Ing. Carlo Bordini
Dott. Giuseppe Secchi

Via e mail

PARERE

Egregi Signori,

in qualità di Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Dama, riscontro con la presente la Vostra richiesta di parere in merito al ricorso interposto in data 6 ottobre 2010 dal sig. Cosimo Crepaldi avverso la Vostra delibera n. 20/2010, inserita nella Circolare Federale n. 847/2010 del 9 giugno 2010, con la quale il Consiglio Federale ha disposto lo scioglimento della Commissione Tecnica Arbitrale con contestuale rinomina dei suoi componenti e, per quel che qui interessa, indicando il sig. Claudio Ciampi quale nuovo Designatore Arbitrale della CTA, in luogo dello stesso Crepaldi, il tutto con effetto a far data dal 1° luglio 2010.

Letto il ricorso e la relativa documentazione da Voi allegata, il sottoscritto significa quanto segue.

1. In via del tutto preliminare, il ricorso *de quo* è, con ogni evidenza, irrituale ed intempestivo atteso che lo stesso è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni "dalla conoscenza della violazione" previsto dall'art. 19, comma sesto, del Regolamento Giustizia e Disciplina e, comunque,

risulta che esso sia stato trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica nella casella personale del Segretario Federale e non già a mezzo lettera raccomandata (preannunciata eventualmente da telefax), come pure previsto espressamente dalla norma in commento.

Va detto che il prescritto termine di trenta giorni deve reputarsi termine perentorio, posto che lo stesso è posto a garanzia della certezza e della stabilità dei provvedimenti adottati dagli Organi Federali e, d'altra parte, l'esplicita previsione della forma dell'impugnazione (i.e. raccomandata) contenuta nella norma poc'anzi citata non consente, a parere dello scrivente, interpretazioni estensive e/o analogiche, seppure certamente percorribili in ben altri contesti.

Tale circostanza delegittima in radice, sotto un profilo procedurale, l'impugnazione proposta dal Crepaldi, rendendola inammissibile ed improseguibile.

2. Ma, anche a voler prescindere da tale rilievo preliminarmente assorbente, il ricorso appare privo di fondamento anche sotto il profilo sostanziale.

Con riferimento al primo motivo di ricorso (i.e. preteso difetto ovvero insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato), è il medesimo ricorrente a richiamare la lettera dell'art. 14 Regolamento Organico (terzo comma), secondo cui qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione (...), il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.

Tale disposizione, evidentemente, attribuisce al Consiglio ogni e più ampio potere discrezionale di provvedere - se ritenuto necessario a garantire l'operatività delle Commissioni e delle Delegazioni Periferiche - alla sostituzione dei membri di dette Commissioni, essendo siffatta discrezionalità connaturata alla natura di *organo esecutivo di gestione della Federazione* (art. 59), propria del Consiglio Federale, che, nell'esercizio dei propri poteri, individua gli specifici settori di attività delegandone fiduciarmente a gestione o lo sviluppo ad apposite Commissioni (quali la CTA, giustappunto), le quali elaborano programmi che debbono dal Consiglio essere preventivamente approvati (v. artt. 21 e 28 Statuto).

Benvero, il citato art. 14 Regolamento Organico richiede che i provvedimenti del Consiglio debbano essere *motivati*, così come deve esserlo qualsiasi atto o provvedimento di natura *lato sensu* amministrativa, atteso che lo stesso deve mettere il soggetto interessato o potenzialmente interessato nelle condizioni di conoscere le ragioni che lo hanno determinato.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del provvedimento ed all'indiscutibile ampiezza dei poteri spettanti al Consiglio, l'obbligo di motivazione risulta sufficientemente assolto

in considerazione del fatto che si è dato espressamente atto a verbale che la sostituzione del sig. Crepaldi è stata deliberata su proposta del Presidente della CTA Sig.ra Margherita Massignani e che, pertanto, la "forma" della motivazione adottata è quella *ob relationem*, nella quale, cioè, il requisito della necessità e sufficienza della motivazione è soddisfatto tramite il richiamo ad altri atti e/o documenti (nel caso che ci occupa, il riferimento è alla comunicazione inviata via mail dalla stessa sig.ra Massignani in data 27 aprile 2010, nella quale si richiede espressamente che i componenti della CTA siano rinominati, ... omissis...¹).

3. Del pari infondato è il secondo motivo posto a fondamento del ricorso del Crepaldi, ovverosia il preteso "straripamento" ed abuso di potere messo in atto dal Consiglio per avere, con la medesima delibera impugnata, provveduto a nominare *direttamente* il nuovo designatore arbitrale (sig. Claudio Ciampi) in sua sostituzione, con ciò asseritamente desautorando il "poteri" di gestione, diretta ovvero interposta, dell'incarico che spetterebbero unicamente al Presidente della CTA ("*a sua insindacabile decisione*").

Anche tale assunto trascura, infatti, che detti "poteri" sono derivati e costituiscono espressione di quel rapporto di delega fiduciaria che vincola la CTA, così come qualsiasi altra Commissione Federale, all'attività amministrativa del Consiglio Federale, il quale può in ogni momento vigilare e sindacare l'operato delle stesse Commissioni, così come dei singoli componenti, dovendo rispondere del proprio operato e del buon andamento della gestione unicamente all'Assemblea Nazionale.

In conclusione, ritengo che il ricorso presentato dal sig. Crepaldi sia inammissibile e, comunque, infondato.

Resto, evidentemente, a disposizione per gli eventuali, ulteriori, chiarimenti del caso e porgo i miei migliori saluti.

Avv. Roberto Cartella

¹ Trattandosi di motivazioni riguardanti valutazioni e giudizi di carattere personale si è ritenuto opportuno omettere la pubblicazione di tale passaggio.